

**Sentenza dell'11.12.2008 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee –  
Sez. III – causa C. 297/07**

Nell'ambito della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, art. 54, la Corte ha ribadito il principio del **ne bis in idem**, stabilendo che nel caso in cui una sentenza di condanna in contumacia, espressa da uno Stato membro, prevedeva la possibilità di celebrare un nuovo processo, non modifica il divieto di processare di nuovo in un altro Stato una persona già condannata per lo stesso reato. Le norme processuali interne, infatti, non incidono sulla nozione di sentenza definitiva dalla quale deriva, in base alla convenzione di Schengen, l'impossibilità di celebrare un nuovo processo per i medesimi fatti nei confronti della stessa persona.